

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER L'EMERGENZA COVID-19
STUDI PROFESSIONALI

Gli ammortizzatori sociali destinati ai datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, per fronteggiare la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa riconducibile all'emergenza epidemiologica Covid-19, sono disciplinati dal **Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, cd. "Cura Italia"** recante *Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020¹. Da ultimo, sono state effettuate alcune modifiche e rifinanziamenti delle misure previste dal decreto Cura Italia, ad opera del **Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34, cd. "Decreto Rilancio"** recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 e convertito, con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n.77 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali istituito con decreto interministeriale del 27 dicembre 2019, n. 104125 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, non è al

¹ La legge di conversione del Decreto Cura Italia abroga il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020"* che ha disciplinato per la prima volta, dall'inizio dell'emergenza, i trattamenti di integrazione salariale nelle prime zone rosse e nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Per completezza, il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, cd. Decreto "Liquidità", recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, e convertito, con modificazioni, in Legge 5 giugno 2020, n. 40, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 2020, ha esteso il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 e ha eliminato l'onere del pagamento dell'imposta da bollo per il datore di lavoro che propone la domanda di cassa integrazione in deroga.

momento operativo, in attesa del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di nomina del comitato degli amministratori.

Alla luce del quadro normativo attuale, gli ammortizzatori sociali di cui possono beneficiare gli studi professionali in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, si articolano in base al numero di lavoratori dipendenti dello studio. **Gli studi professionali che occupano più di 5 dipendenti possono accedere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), mentre gli studi che occupano fino a 5 dipendenti possono accedere alla cassa integrazione salariale in deroga.** Le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sono individuate da specifici accordi quadro regionali.

Studi professionali > 5 dipendenti

Gli studi professionali che occupano più di 5 dipendenti possono accedere all'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) previsto dal d.lgs. 148/2015 per un **massimo di 18 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.**

Ai fini del calcolo dei lavoratori dipendenti si considera il personale in forza al 25 marzo 2020.

Durata delle prestazioni

I lavoratori dello studio sono coperti dalle prestazioni del FIS, per una durata di 9 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementata di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli lavoratori che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso (le 9 settimane inizialmente previste dal Decreto Legge Cura Italia). Inoltre, è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020², il quale può essere utilizzato anche prima del 1° settembre nel caso in cui si sia interamente fruito delle 14 settimane precedenti³. Le prestazioni possono essere concesse nei limiti

² Le eventuali ulteriori 4 settimane sono fruibili attraverso le risorse dell'apposito capitolo di bilancio istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legge n.18/2020 cd. "Cura Italia" introdotto dall'art. 71 del decreto legge n. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio". La dotazione per l'anno 2020 è pari a 2.740,8 milioni di euro.

³ Cfr. Art. 1, comma 1, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020.

delle risorse stanziare e disponibili (pari a 11.599, 1 milioni di euro per l'anno 2020 *ex art.* 19, comma 9, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e smi.)⁴.

Le prestazioni operano dal 23 febbraio 2020.

Lavoratori beneficiari

I lavoratori subordinati alla data del 25 marzo 2020. Sono inclusi anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.

Trattamento economico e modalità di pagamento

Il trattamento dell'assegno ordinario del FIS è pari all'80% della retribuzione spettante per le ore non lavorate⁵. Per i lavoratori è, inoltre, assicurata la contribuzione figurativa e l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

L'assegno ordinario del FIS può essere concesso con pagamento diretto dell'Inps, su istanza del datore di lavoro, senza che questi debba comprovare difficoltà finanziarie. Tuttavia, il datore di lavoro potrà utilizzare anche l'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su Uniemes⁶.

⁴ I datori di lavoro con sedi site nei comuni della prima zona rossa (allegato 1 dpcm 1 marzo 2020) nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi (vd. art. 19, comma 10-*bis*, decreto legge 18/2020 modificato dalla legge di conversione n. 27/2020).

⁵ Per l'anno 2020 l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro. Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalle Regioni interessate (messaggio INPS n. 38 del 12 marzo 2020 e circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020). L'importo del trattamento di integrazione salariale non può superare per l'anno 2020 i seguenti importi massimi mensili: a) euro 998,18 (lordi) quando la retribuzione mensile di riferimento è inferiore o uguale a 2.159,48; b) euro 1199,72 (lordi) quando la retribuzione di riferimento è superiore a 2.159,48. Gli importi sono comprensivi dei ratei delle mensilità aggiuntive secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 d.lgs. 148/2015 e circolare Inps n. 20 del 10 febbraio 2020. Gli importi potrebbero subire modifiche a seguito di prossime indicazioni dell'Istituto.

⁶ Messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020. Inoltre, la circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 p.7, precisa che: "In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps; è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso

Il trattamento del FIS deve essere richiesto all'Inps attraverso apposita domanda sul portale telematico dell'Istituto.

Comunicazione preventiva ai sindacati e istanza all'Inps

Lo studio professionale può richiedere l'assegno ordinario del FIS con procedura semplificata⁷. A questo fine deve effettuare una comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, sottolineando la disponibilità ad effettuare l'informazione, consultazione ed esame congiunto in via telematica entro i tre giorni successivi.

Decorso tale termine, lo studio professionale può presentare la domanda di accesso al FIS direttamente sul portale messo a disposizione dell'Inps, specificando la causale "emergenza COVID-19". Il termine di presentazione della domanda è individuato alla fine del mese successivo⁸ a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa⁹.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020¹⁰. Per le domande presentate oltre il predetto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione¹¹. Infine, per favorire la pronta disponibilità delle somme

le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto".

⁷ Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto del tetto contributivo aziendale, non occorre che il lavoratore abbia una anzianità di almeno 90 giorni, non si tiene conto dei limiti previsti dal d.lgs. 148/2015.

⁸ L'art. 19, comma 2, ultimo periodo, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aveva originariamente previsto che la domanda doveva essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

⁹ Cfr. L'art. 1, comma 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, prevede che, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge 52/2020 se tale ultima data è posteriore.

¹⁰ Cfr. Art. 1, comma 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

¹¹ Cfr. Messaggio Inps n. 2183 del 26 maggio 2020, l'Istituto precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale

ai lavoratori aventi diritto alle prestazioni, a partire dal 18 giugno 2020, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro quindici giorni dall ricevimento delle domande¹².

Studi professionali < 5 dipendenti

Gli studi che occupano meno di 5 dipendenti possono accedere alla cassa integrazione in deroga per un **massimo di 18 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, su tutto il territorio nazionale**.

Nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali è pari a un massimo di 13 settimane (9 settimane *ex art.* 22 dl 18/2020 e smi, addizionate alle 4 settimane *ex art.* 22, comma 8-*quater*, dl 18/2020 e smi) senza la sottoscrizione di un accordo sindacale, esclusivamente per gli studi professionali con meno di 5 dipendenti. Gli studi che occupano meno di 5 dipendenti e collocati nei comuni della prima zona rossa (i comuni della Lombardia: Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; e il comune del Veneto: Vo' Euganeo) possono accedere alla cassa integrazione in deroga per un massimo di 22 settimane (9 settimane *ex art.* 22 dl. 18/2020 e smi, addizionate alle 13 settimane *ex art.* 22, comma 8-*bis*, dl 18/2020 e smi), senza la sottoscrizione di un accordo sindacale.

Ai fini del calcolo dei lavoratori dipendenti si considera il personale in forza al 25 marzo 2020.

Durata delle prestazioni

I lavoratori dello studio che hanno accesso alla cassa integrazione in deroga, sono coperti dalle prestazioni per una durata massima di 9 settimane (13 settimane complessive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, 22 settimane nei comuni della prima zona rossa) dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementata di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli lavoratori che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso (le 9 settimane inizialmente previste dal

“COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato dall'art. 19, comma 2-*ter*, D.L. n. 18/2020 (23 febbraio 2020 - 30 aprile 2020).

¹² Per le indicazioni operative l'Inps ha emanato la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 in ordine alla previsione dell'art. 22-*quater*, comma 4, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga, ordinarie e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Decreto Legge Cura Italia). Inoltre, è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 ¹³, che può essere utilizzato anche prima del 1° settembre 2020 nel caso in cui si sia interamente fruito delle 14 settimane precedenti ¹⁴.

Le prestazioni operano dal 23 febbraio 2020.

Lavoratori beneficiari

I lavoratori subordinati, anche a tempo determinato, alla data del 25 marzo 2020. Sono inclusi anche gli apprendisti.

Comunicazione preventiva ai sindacati e istanza alla Regione

Alcuni accordi quadro regionali prevedono una comunicazione a mezzo mail o PEC ai sindacati territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Ai fini dell'accesso alle prestazioni, è necessario seguire una specifica procedura per la presentazione delle domande prevista dagli accordi quadro regionali. Lo studio professionale, deve in linea generale, presentare la domanda di cassa integrazione in deroga sul portale telematico messo a disposizione dalla propria Regione e/o inviare una pec agli uffici competenti (qualora richiesto). L'ente regionale valuterà le domande in ordine cronologico e con un successivo decreto autorizzerà l'erogazione delle prestazioni inviando la lista dei beneficiari all'Inps.

Per i periodi successivi alle prime 9 settimane, lo studio professionale deve, invece, inviare apposita domanda solamente all'Inps.

Trattamento economico e modalità di pagamento

Il trattamento degli ammortizzatori sociali è pari all'80% della retribuzione spettante per le ore non lavorate ¹⁵. Per i lavoratori è, inoltre, assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

¹³ Le eventuali ulteriori 4 settimane sono fruibili attraverso le risorse dell'apposito capitolo di bilancio istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legge n.18/2020 cd. "Cura Italia" introdotto dall'art. 71 del decreto legge n. 34/2020 cd. "Decreto Rilancio". La dotazione per l'anno 2020 è pari a 2.740,8 milioni di euro.

¹⁴ Cfr. Art. 1, comma 1, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020.

¹⁵ Per l'anno 2020 l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,40 euro. Per l'anno 2020 l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per i comuni della prima zona rossa, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,50 euro. Per l'anno 2020 l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per tutto il territorio nazionale,

Le somme della cassa integrazione in deroga, **per le prime nove settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, sono concesse esclusivamente con le modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps. In seguito all'autorizzazione da parte della Regione e della concessione dell'Inps dei trattamenti in deroga, il datore di lavoro è obbligato a inoltrare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento tramite il modello "SR 41". In mancanza di tale adempimento, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente¹⁶. Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Il trattamento di integrazione in deroga, **per le settimane successive alle prime 9 autorizzate dalle Regioni**, è disciplinato da una apposita procedura di richiesta che il datore di lavoro deve inoltrare direttamente all'Inps¹⁷. Il datore di lavoro deve inviare all'Istituto la lista dei beneficiari indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. La domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa¹⁸. Al fine favorire la pronta disponibilità delle somme ai lavoratori aventi diritto alle prestazioni, a partire dal 18 giugno 2020, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento nella misura del 40% delle ore

comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro. Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalle Regioni interessate (circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020). L'importo del trattamento di integrazione salariale non può superare per l'anno 2020 i seguenti importi massimi mensili: a) euro 998,18 (lordi) quando la retribuzione mensile di riferimento è inferiore o uguale a 2.159,48; b) euro 1199,72 (lordi) quando la retribuzione di riferimento è superiore a 2.159,48. Gli importi sono comprensivi dei ratei delle mensilità aggiuntive secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 148/2015 e circolare Inps n. 20 del 10 febbraio 2020.

¹⁶ Cfr. art. 44, comma 6-ter, d.lgs. 148/2015.

¹⁷ La circolare Inps n. 86 del 15 luglio 2020, precisa che la concessione delle ulteriori cinque settimane è vincolata alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga (ventidue settimane nelle *ex* zone rosse e tredici settimane nelle *ex* zone gialle). Di conseguenza i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranches fino a cinque settimane prevista dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti. I datori di lavoro che hanno utilizzato il periodo concesso fino alla durata di quattordici settimane (ventisette settimane per le *ex* zone rosse e dodici settimane per le *ex* zone gialle) dovranno inoltrare apposita domanda.

¹⁸ Cfr. L'art. 1, comma 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, prevede che, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge 52/2020 se tale ultima data è posteriore.

autorizzate nell'intero periodo, entro quindici giorni dall ricevimento delle domande ¹⁹. Tutti i trattamenti previsti dagli ammortizzatori sociali saranno erogati nel limite delle risorse stanziare e disponibili ²⁰.

Smaltimento delle ferie per l'accesso alla cassa integrazione in deroga

La circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020, sul punto chiarisce che: *“considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la cassa integrazione in deroga richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la concessione della cassa integrazione ordinaria e dell’assegno ordinario del FIS, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019)”*.

Ammortizzatori sociali e rinnovo contratti a termine

La legge di conversione del dl 18/2020 ha previsto una disposizione (art. 19-*bis*) di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo contratti a termine. In sostanza, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del dl 18/2020, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

¹⁹ Per le indicazioni operative l’Inps ha emanato la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 in ordine alla previsione dell’art. 22-*quater*, comma 4, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% delle integrazioni salariali in deroga, ordinarie e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Si rinvia, inoltre, alla circolare Inps n. 86 del 15 luglio 2020 per ulteriori informazioni sulle modalità e termini della presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga.

²⁰ Per la cassa integrazione in deroga per tutto il territorio nazionale, le risorse stanziare sono pari complessivamente a 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020.